

IN BREVE

Il D.L. 193/2016, oltre alle misure fiscali che introducono nuovi obblighi come la comunicazione periodica delle risultanze delle liquidazioni I.V.A. e di invio trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. prevede anche i contribuenti possano “rottamare” le cartelle di pagamento di Equitalia, non solo per i debiti di natura tributaria, bensì anche per quanto riguarda l'ambito contributivo, pagando il debito al netto di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

I PROVVEDIMENTI FISCALI

Di recente il governo ha emanato, quasi contestualmente alla presentazione della legge di bilancio, il D.L. n. 193/2016, norma ad essa collegata. La norma prevede misure più strutturali che congiunturali come spesso accadeva nelle cosiddette leggi di stabilità.

Inoltre, il provvedimento, molto contestato dai Commercialisti, che ne hanno sottolineato la contraddittorietà rispetto alla sbandierata volontà di semplificazione degli adempimenti tributari, introduce anche la comunicazione trimestrale di tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell'I.V.A. (cosidetto “spesometro”) che moltiplica la sua cadenza periodica, prima annuale ed ora trimestrale. La comunicazione va fatta entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare (art. 4 del D.L. 193/2016).

E come se non bastasse, tale adempimento si aggiunge all'obbligo di comunicazione periodica (comunque trimestrale anche per i soggetti con liquidazione I.V.A. mensile) delle risultanze delle liquidazioni I.V.A. periodiche, con i medesimi termini e modalità previste per la comunicazione trimestrale del cosidetto “spesometro”, con la sola eccezione dei soggetti esonerati dagli adempimenti periodici e annuali relativi all'I.V.A.

Un modo per controllare i versamenti in direzione opposta alla richiesta di semplificazione della *compliance* parzialmente bilanciata dalle nuove prescrizioni relative alla dichiarazione integrativa a favore che ha finalmente superato la norma che limitava la possibilità di presentare la dichiarazione

integrativa a favore solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, che a seguito della modifica in discorso viene equiparata alla dichiarazione integrativa "a debito".

Contemporaneamente, il decreto fiscale che ha riaperto come già annunciato la possibilità di adire alla *voluntary disclosure* per gli illeciti commessi fino al 30 settembre 2016, ha avviato le procedure per la soppressione di Equitalia ed ha sviluppato una serie di ulteriori azioni necessarie e indifferibili (potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare, misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza, misure urgenti per il trasporto regionale, finanziamenti a favore di FS e della missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).

LA "ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE DI EQUITALIA

L'articolo 6 del D.L. 193/2016 regola **la definizione agevolata dei ruoli con cui possono essere "rottamati" i ruoli relativi a imposte e tributi nonché ai contributi previdenziali e assistenziali affidati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps o Inail all'agente della riscossione dal 2000 al 2015.**

Rientrano nella sanatoria anche **i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Rientrano** nella rottamazione **anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.**



È comunque dovuto l'aggio della riscossione e, singolarmente, non sono fissati limiti di importo. Nella versione attuale del provvedimento sarebbero "rottamabili" ruoli di qualunque importo. I contribuenti dovranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora nonché le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

COSA E' DOVUTO AD EQUITALIA?

L'importo dovuto ad Equitalia è costituito da:

1. **dalle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale** (imposte e tributi, contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);
2. **dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;**
3. **dalle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;**
4. **dalle spese per le procedure esecutive;**
5. **dalle spese di notifica della cartella di pagamento.**

I CONTRIBUENTI CON PIANO DI MAGGIORE RATEAZIONE IN CORSO

I contribuenti che hanno in corso una piano di maggiore rateazione concessa da Equitalia potranno accedere alla “rottamazione”, **a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate.** Non sono rimborsabili né compensabili le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione. Nel caso di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l'aggio della riscossione, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge n. 689/81 e gli interessi di mora.

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l'istanza all'agente della riscossione entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale, indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).

IL MODELLO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO DI EQUITALIA

Equitalia
Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 del D.L. n. 193/2016)

Io/La sottoscritto/a nato/a il
a (Prov.) codice fiscale

☐ in proprio (per persone fisiche);
☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiaro di **essere domiciliato** presso:

☐ l'indirizzo PEC
☐ la propria abitazione;
☐ il proprio ufficio/la propria azienda;
☐ altro (indicare eventuale domiciliatario)

Comune (Prov.)
Indirizzo CAP Telefono

Io/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

¹ In base a quanto previsto dall'art. 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 le modalità di presentazione e di ricezione della dichiarazione sono esclusivamente quelle rese disponibili sul portale www.equitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di interazione saranno comunicate a resa disponibili sempre sul medesimo sito.

In questi giorni, è stato pubblicato da Equitalia e messo a disposizione dei contribuenti, **il modello per la definizione agevolata dei debiti erariali, degli Enti locali e/o contributivi**, che appare di facile compilazione. La domanda, nella parte centrale del modello, richiede al contribuente oltre ai propri dati anagrafici o quelli del rappresentante legale, di indicare dove vuole essere domiciliato agli effetti del presente procedimento, oltre all'indicazione delle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata.

COMUNICAZIONI DI EQUITALIA AI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il

mezzo di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prima due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Come si può notare, la rateizzazione delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata pone vincoli di pagamento dei debiti in cartella nel breve andare e solo per l'ultimo 1/6 (poiché l'ultima rata è divisa in due rate da 1/6 cadauna) si va oltre i 12 mesi.

Matera, 07/11/2016

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.